

CONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE UMBRA

CONSIGLIO DEI DELEGATI

REGISTRO DEI VERBALI ANNO 2006

Verbale N° 2

del 19 ottobre 2006

DELIBERAZIONE N° 5/C

DEL 19 ottobre 2006

OGGETTO: Approvazione del "Piano di classifica per il riparto delle spese consortili - comprensorio di bonifica di cui alla Legge Regionale n.30 del 23 Dicembre 2004" predisposto in data 6 ottobre 2006

VISTA

- la Legge regionale n.30 del 23 dicembre 2004 "Norme in materia di bonifica;

VISTI

- l'Art.19 - piano di classifica comma 4° - della Legge sopra citata il quale stabilisce:
 - I proprietari di immobili agricoli ed extragricoli situati nel perimetro di contribuenza, che traggono un beneficio diretto e specifico dalle opere gestite dal consorzio, sono obbligati al pagamento del contributo di bonifica relativo alle spese di esecuzione, esercizio e gestione delle opere pubbliche di bonifica, quando non sono a totale carico pubblico, e alle spese di funzionamento del consorzio. Il contributo è ripartito tra i proprietari in proporzione del beneficio ricevuto, calcolato sulla base degli indici contenuti nel piano di classifica di cui al comma 1;
- l'art.20 -beneficio di bonifica stabilisce:
 - il beneficio di bonifica consiste nel vantaggio diretto e specifico tratto dall'immobile per interventi di bonifica sul territorio, sia a titolo di incremento che di conservazione del relativo valore, e può concernere un solo immobile o una pluralità di immobili. Il beneficio può essere :
 1. di presidio idrogeologico dei territori collinari e montani ;
 2. di difesa idraulica dei territori di pianura:
 3. di disponibilità irrigua
 - costituisce beneficio di presidio idrogeologico il vantaggio tratto dagli immobili situati nelle aree collinari e montane, dalle opere e dagli interventi di bonifica suscettibili di difendere il territorio dai fenomeni di dissesto idrogeologico e di regimare i deflussi montani e collinari del reticolo minore.
 - costituisce beneficio di difesa idraulica di bonifica il vantaggio tratto dagli immobili situati in ambiti territoriali di collina e di pianura, regimati dalle opere e dagli interventi di bonifica che li preservano dagli allagamenti e ristagni di acque, comunque generati.....;
 - costituisce beneficio di disponibilità irrigua il vantaggio tratto dagli immobili compresi in comprensori irrigui sottesi a opere di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di acque irrigue.....;
- l'art.21 immobili serviti da pubblica fognatura stabilisce:
 - non sono assoggettati a contributo di bonifica per lo scolo delle acque gli immobili situati in aree urbane servite da pubblica fognatura, a condizione che le relative acque trovino recapito nel sistema scolante del comprensorio di bonifica.....;
 - il contributo per lo scolo delle acque reflue , che trovano recapito nel sistema scolante di bonifica esclusivamente attraverso le opere e gli impianti di depurazione, è a carico dei soggetti gestori del servizio idrico integrato.....;
 - i soggetti gestori del servizio idrico integrato, che utilizzano corsi d'acqua naturali o artificiali gestiti dai consorzi di bonifica come recapito di acque reflue urbane depurate, hanno l'obbligo di contribuire alle spese consortili di manutenzione ed esercizio dei predetti corsi d'acqua.....
- il decreto Legislativo n.152 del 3 aprile 2006 -norme in materia ambientale al titolo 4° art.166 comma 3 - stabilisce:
 - fermo restando il rispetto della disciplina sulla qualità delle acque degli scarichi, chiunque utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili con l'uso irriguo provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese sostenute dal consorzio tenendo conto della portata di acqua scaricata.
- la Legge Regionale n.29/2005 che a modifica della L.R.30/2004- stabilisce:

del.

Regione dell'Umbria: approvata; non riscontra vizi di legittimità o osservazioni: Determin. N.

- i Consorzi di bonifica, entro 120 giorni dall'approvazione da parte della Regione delle norme regolamentari di cui all'art.26, provvedono ad adeguare i loro statuti e ad adottare il piano di classifica degli immobili;

CONSIDERATO

- che il regolamento regionale è stato approvato il 6 giugno 2006 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria il 21 giugno;
- che il Consorzio dovendo ottemperare a predetto obbligo di Legge, con delibera 11/D del 27 gennaio 2006 ha conferito l'incarico, per l'aggiornamento del piano di classifica, al Dott.Agr.Pisanti Riccardo di Roma, stesso professionista che ha seguito per conto dell'Agriconsulting di Roma, la redazione del precedente piano di classifica approvato dal Consorzio con del.3/C del 28.07.2003;
- che i criteri di ripartizione della spesa consortile relativa allo scolo delle acque sono stati esposti ed accettati dall'ATO con apposita riunione;

VISTA

- la Delibera 261/D del 9/10/2006

VISTO

- il piano di classifica per il riparto delle spese consortili prodotto dal Dott.Agr.Pisanti Riccardo predisposto in data 06 Ottobre 2006;


IL CONSIGLIO DEI DELEGATI

A termini dell'art.23 lettera 1) dello Statuto consorziale, con la maggioranza richiesta ed a voti unanimi;

DELIBERA

- di approvare il "Piano di Classifica per il Riparto delle spese Consortili di cui alla Legge Regionale n.30 del 23.12.2004" che sotto la lettera "A" forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di trasmettere il Piano di Classifica e il relativo perimetro di contribuenza alle Province e ai Comuni i cui territori ricadono nel comprensorio di classifica, ai sensi e per gli effetti dell'art.19, comma 2, della L.R.n.30/2004.

IL DIRETTORE F.F.
(D.ssa Candia Marcucci)



IL PRESIDENTE
(Dott. Ugo Giannantoni)

